



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2020
(OR. en)

9543/20

RC 7

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	9 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 302 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Relazione sulla politica di concorrenza 2019

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 302 final.

All.: COM(2020) 302 final



Bruxelles, 9.7.2020
COM(2020) 302 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2019

{SWD(2020) 126 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2019

1. Introduzione

Il 2019 ha segnato l'inizio di una nuova fase per l'Unione europea. A seguito delle elezioni svoltesi in maggio, in cui è stata registrata la maggiore affluenza generale alle urne dal 1994 (50,66 %)¹, il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova Commissione europea sulla base delle priorità definite negli orientamenti politici della presidente eletta Ursula von der Leyen². Nella lettera d'incarico indirizzata a Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, si sottolinea la necessità di garantire che la nostra politica e le nostre norme in materia di concorrenza siano adeguate all'economia moderna, siano attuate con determinazione e contribuiscano a una solida industria europea, sia a livello interno che sulla scena mondiale³.

Le basi del diritto dell'UE in materia di concorrenza sono pertinenti oggi così come lo erano all'epoca del trattato di Roma che è stato siglato più di 60 anni fa. Le norme dell'UE in materia di concorrenza consentono alle aziende di tutte le dimensioni di disporre di eque possibilità di competere e fanno in modo che i consumatori europei ricevano un trattamento equo sul mercato interno. L'attuazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza contribuisce alla creazione di mercati aperti e competitivi rendendo le imprese europee più efficienti, innovative e in grado di competere su scala mondiale. Anche nel 2019 le misure di esecuzione e la politica della Commissione in materia di concorrenza sono state rivolte a misure e comportamenti anticoncorrenziali nei mercati rilevanti per i cittadini e per le imprese nell'UE, quali i settori delle telecomunicazioni e del digitale, l'energia e l'ambiente, il settore manifatturiero, i servizi finanziari, il settore fiscale, i prodotti alimentari e l'agricoltura e i trasporti.

Al contempo, è importante che il quadro dell'UE in materia di concorrenza sia idoneo a un mondo in rapido cambiamento, adeguandosi costantemente alla moderna economia verde e digitale. In particolare, la politica di concorrenza europea deve affrontare le nuove sfide legate all'uso dei dati, agli algoritmi e ai mercati in rapida evoluzione in un ambiente sempre più digitalizzato, e rafforzare le reti di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione per sostenere un'equa concorrenza all'interno del mercato unico. Al contempo, sono in corso valutazioni delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato, tra cui gli orientamenti in materia di ambiente ed energia, che saranno revisionati al fine di riflettere gli obiettivi strategici del Green Deal europeo.

¹ Cfr. <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced>.

² Ursula von der Leyen, "Un'Unione più ambiziosa. Il mio programma per l'Europa" Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, Discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo, 16 luglio 2019: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.

³ Ursula von der Leyen, Lettera d'incarico a Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, 1 dicembre 2019, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf.

Nell'aprile 2019 la Commissione ha pubblicato la relazione "*Competition policy for the digital era*" (La politica di concorrenza nell'era digitale)⁴, redatta da tre consulenti speciali indipendenti, che si prefigge di fornire un contributo al processo di riflessione della Commissione attualmente in corso su come la politica di concorrenza possa servire al meglio i consumatori europei in un mondo in rapida evoluzione. La relazione analizza le caratteristiche principali dell'economia digitale - elevatissimi rendimenti di scala dei servizi digitali, esternalità di rete e ruolo dei dati - che hanno contribuito all'ascesa di grandi operatori digitali storici.

Nel 2019, al fine di garantire che il diritto in materia di concorrenza rimanga adeguato allo scopo, la Commissione ha intrapreso ampie attività di valutazione volte a esaminare il funzionamento delle norme in materia di concorrenza al fine di fornire una base per le decisioni circa la necessità di migliorare la propria capacità di affrontare molte di queste sfide e di migliorare l'efficacia di applicazione. Il riesame riguarda le norme antitrust che scadranno durante il nuovo mandato e i rispettivi orientamenti, una serie di norme e orientamenti in materia di aiuti di Stato e la valutazione in corso di determinate norme sul controllo delle concentrazioni. Alla fine dell'anno, la vicepresidente esecutiva Vestager ha annunciato altresì l'avvio del riesame della comunicazione sulla definizione del mercato.

La politica di concorrenza rappresenta anche una componente significativa della moderna politica industriale dell'UE, al fine di rendere le imprese europee più innovative e dunque competitive a livello internazionale. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato sostengono tale obiettivo laddove si verificano fallimenti del mercato e occorre rafforzare le catene del valore. Nel dicembre 2018 e nel dicembre 2019 la Commissione ha rilevato che due progetti, notificati congiuntamente da diversi Stati membri nei settori prioritari europei rispettivamente della microelettronica e delle batterie, erano conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e contribuivano a un comune interesse europeo⁵. Gli Stati membri partecipanti erogheranno finanziamenti fino a 5 miliardi di EUR a favore di questi due progetti che mirano a mobilitare nel complesso ulteriori 11 miliardi di EUR di investimenti privati.

La politica di concorrenza dell'UE è attuata mediante l'applicazione delle norme basate sul trattato, fondata su una rigorosa analisi economica e secondo i principi del giusto processo. Pertanto, la non discriminazione, l'applicazione trasparente e prevedibile, il diritto di essere ascoltati, nonché la tutela della riservatezza, sono tutti principi e norme fondamentali attuati dalla Commissione nelle sue pratiche di applicazione e promossi a livello mondiale.

La Commissione collabora con i tribunali nazionali e con le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri al fine di attuare le norme europee sulla concorrenza. Al contempo, la Commissione collabora attivamente con le sedi internazionali pertinenti e con le autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo per sviluppare un'effettiva parità di condizioni a livello mondiale. Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Commissione ha partecipato a negoziati in materia di e-commerce e servizi di telecomunicazione, nonché sul miglioramento delle norme internazionali sulle sovvenzioni.

Le norme dell'UE in materia di concorrenza sostengono la crescita e lo sviluppo di imprese europee solide, sia che si tratti di piccole, medie o grandi imprese. Tuttavia, a livello mondiale, le aziende europee si trovano ad affrontare varie sfide relative alla parità di condizioni; a tal fine risultano più idonei strumenti diversi dal diritto in materia di concorrenza. La riflessione in corso della Commissione riguarda anche la misura in cui il pacchetto di strumenti dell'UE esistente può far fronte agli effetti distorsivi delle sovvenzioni

⁴ Cfr. <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>.

⁵ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_6862, e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6705.

estere e della proprietà statale e quali ulteriori strumenti (o combinazione di strumenti) possono risultare necessari.

La presente relazione costituisce una sintesi non esaustiva delle attività svolte nel 2019 dalla Commissione nell'ambito della politica di concorrenza (parte I). In quanto tale, la presente relazione non riguarda le attività della Commissione volte a sostenere l'economia dell'UE nel contesto dell'epidemia di Covid-19. Per informazioni più dettagliate sulle attività illustrate nella relazione si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione (parte II) che la accompagna e al sito web della direzione generale della Concorrenza⁶.

2. Migliorare ulteriormente l'efficacia della politica e dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza

Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione e riesame complessivi delle norme e degli orientamenti in materia di concorrenza per determinare in che misura risultino ancora idonei.

La Commissione avvia un controllo dell'adeguatezza delle norme in materia di aiuti di Stato⁷

Nel maggio 2012 la Commissione ha avviato un ampio pacchetto di riforme sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, che ha determinato la revisione a partire dal 2013 di un gran numero di norme in materia di aiuti di Stato. Questo pacchetto globale di riforme ha consentito agli Stati membri di attuare rapidamente misure di aiuto di Stato che permettono la promozione degli investimenti, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.

Nel gennaio 2019 la Commissione ha avviato un processo volto a valutare le norme nell'ambito del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, prorogando di conseguenza la validità delle norme in materia di aiuti di Stato che sarebbero altrimenti scadute entro la fine del 2020. La valutazione assume la forma di un controllo dell'adeguatezza e pone le basi per una revisione degli orientamenti pertinenti alla luce degli obiettivi strategici del Green Deal europeo.

Controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato, degli orientamenti in materia di trasporti ferroviari e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine

Il controllo dell'adeguatezza è finalizzato ad analizzare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto europeo di queste norme in materia di aiuti di Stato, fungendo al tempo stesso da base per le decisioni della Commissione in merito alla potenziale ulteriore proroga o eventuale aggiornamento delle norme.

Il controllo dell'adeguatezza riguarda due regolamenti e nove orientamenti, ovvero:

- il regolamento generale di esenzione per categoria e il regolamento "de minimis";
- gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale
- la disciplina sulla ricerca e sviluppo;
- la comunicazione riguardante importanti progetti di comune interesse europeo (IPCIE);
- gli orientamenti sul finanziamento del rischio;
- gli orientamenti per gli aeroporti e il settore dell'aviazione;
- la disciplina in materia di ambiente ed energia; e
- gli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.

Il controllo dell'adeguatezza in corso comprende anche gli orientamenti in materia di ferrovie e la comunicazione sul credito all'esportazione a breve termine che non rientravano nel pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012.

⁶ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

⁷ Cfr. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_en.

Gli Stati membri e altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e contributi in merito al controllo dell'adeguatezza nel corso di una consultazione pubblica, mediante vari questionari. La consultazione si è conclusa nel luglio 2019, fatta eccezione per il questionario IPCEI che è rimasto aperto fino alla fine di ottobre. Sono in corso anche diversi studi.

Inoltre, nel febbraio 2019, la Commissione ha avviato delle consultazioni pubbliche per valutare e preparare la revisione degli orientamenti esistenti su determinate misure di aiuto di Stato nel contesto del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dopo il 2012 (orientamenti ETS)⁸. Gli orientamenti ETS, adottati nel 2012 e basati sul sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE del 2005, definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri possono compensare in parte alcune imprese in determinati settori con un elevato consumo di energia elettrica per l'aumento dei costi dell'elettricità risultanti dal sistema dell'UE di scambio delle quote di emissione nel periodo 2013-2020. Alla loro scadenza il 31 dicembre 2020, gli orientamenti ETS del 2012 saranno aggiornati in modo da garantirne l'adeguatezza al nuovo sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE per il periodo 2021-2030⁹.

Infine, nel giugno 2019 la Commissione ha avviato una valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento de minimis per i SIEG¹⁰, la cui validità termina nel dicembre 2020. Nel quadro di tale valutazione sono state condotte una consultazione pubblica e una consultazione mirata tra luglio e dicembre 2019 che saranno debitamente prese in considerazione nell'esercizio di valutazione.

La Commissione esamina le nuove tendenze del mercato nel settore della fornitura verticale e degli accordi di cooperazione orizzontale

Nel 2019 la Commissione ha avviato la valutazione¹¹ delle norme che esonerano taluni accordi orizzontali¹² dall'applicazione delle norme generali dell'UE in materia di concorrenza. Le norme dell'UE in materia di concorrenza sugli accordi orizzontali comprendono due regolamenti di esenzione per categoria per gli accordi di cooperazione orizzontale che esonerano, rispettivamente, determinati ambiti di ricerca e sviluppo nonché gli accordi di specializzazione dall'applicazione dell'articolo 101 del TFUE. I relativi orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale (orientamenti orizzontali) forniscono ulteriori indicazioni per sostenere le imprese nel loro tentativo di stipulare accordi di cooperazione conformi al diritto della concorrenza, fornendo anche raccomandazioni dettagliate su tematiche quali la valutazione sotto il profilo della concorrenza degli scambi di informazioni, l'acquisto in comune, la commercializzazione in comune e la normazione. I due regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali (HBER) arriveranno a scadenza il 31 dicembre 2022. Anche se gli orientamenti orizzontali non hanno una data di scadenza, saranno valutati congiuntamente ai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali.

⁸ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_it.

⁹ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

¹⁰ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/evaluation_sgei_en.html.

¹¹ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393/public-consultation_it.

¹² Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36); regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).

La Commissione ha compiuto notevoli progressi nella valutazione¹³ del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (VBER)¹⁴ e dei relativi orientamenti sulle restrizioni verticali. La Commissione ha avviato la valutazione nell'ottobre 2018 in vista della scadenza del VBER il 31 maggio 2022. Nel febbraio 2019 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica dei portatori di interesse durata tre mesi, seguita nell'agosto 2019 da uno studio delle tendenze di mercato dei modelli e delle strategie di distribuzione. Inoltre, nel novembre 2019 la Commissione ha organizzato un seminario di valutazione con la partecipazione attiva dei portatori di interesse, in cui sono stati discussi più approfonditamente gli ambiti di particolare rilievo per la valutazione del VBER, con particolare attenzione al modo in cui le norme conferiscono vantaggi ai consumatori.

Nel febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato la tabella di marcia della valutazione¹⁵ del regolamento di esenzione per categoria relativo al settore automobilistico (MVBER)¹⁶. La tabella di marcia ha dato inizio a una consultazione online delle parti interessate durata quattro settimane. È stato inoltre commissionato uno studio per consentire una migliore comprensione dell'evoluzione delle condizioni di mercato nel settore automobilistico nell'ultimo decennio. Il MVBER arriverà a scadenza nel maggio 2023.

Lo scopo di tali valutazioni è di consentire alla Commissione di decidere se far decadere le norme, prorogarne la validità oppure sottoporle a riesame.

Potenziare il programma di trattamento favorevole dell'UE

Al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia delle procedure, nel marzo 2019 la Commissione ha avviato lo strumento online "eLeniency"¹⁷. Nell'ambito del programma di trattamento favorevole dell'UE, le imprese o i loro legali possono già presentare dichiarazioni di trattamento favorevole alla Commissione tramite e-mail a una casella di posta funzionale oppure mediante procedura orale. Lo strumento eLeniency offre una terza opzione per presentare le dichiarazioni di trattamento favorevole online, nel quadro delle richieste di trattamento favorevole (per beneficiare dell'immunità o di una riduzione delle ammende), nel contesto della procedura di transazione relativa ai cartelli o nell'ambito delle procedure di collaborazione nei casi che non riguardano cartelli. In tal modo si riducono i costi e gli oneri per le imprese e i loro rappresentanti legali coinvolti in tali procedure, godendo delle stesse garanzie di riservatezza e di tutela giuridica. Dalla nascita di tale strumento, la Commissione ha ricevuto una notevole quantità di dichiarazioni e documenti tramite eLeniency.

La lotta ai cartelli prosegue

L'accesso a fattori produttivi a prezzi adeguati è fondamentale nell'era della concorrenza mondiale. I cartelli spesso riguardano prodotti intermedi che possono essere fattori produttivi essenziali per l'industria e possono quindi ripercuotersi sia sulla competitività dell'industria europea sia sui consumatori. Nel 2019 l'applicazione delle norme in materia di concorrenza ha continuato a occuparsi di tali cartelli.

¹³ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_it.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

¹⁵ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6188380_it.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).

¹⁷ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_1594.

Nel marzo 2019 la Commissione ha comminato a *Autoliv* e *TRW*¹⁸, produttori di apparecchiature di sicurezza per autoveicoli, un'ammenda pari a 368 milioni di EUR per aver violato le norme antitrust dell'UE partecipando a due cartelli per la fornitura di cinture di sicurezza, airbag e volantini ai produttori di autoveicoli europei Volkswagen Group e BMW Group rispettivamente. Un terzo partecipante alla collusione, Takata, ha ottenuto la totale immunità e non ha ricevuto alcuna ammenda in quanto ha rivelato alla Commissione l'esistenza dei due cartelli, conformemente alla procedura di trattamento favorevole dell'UE. Tutte le imprese coinvolte hanno ammesso la partecipazione ai cartelli e hanno accettato una transazione. La decisione sui cartelli rientra in una serie di grandi indagini sulle collusioni nel settore dei pezzi di ricambio dell'industria automobilistica. La Commissione ha già inflitto sanzioni a fornitori di cuscinetti auto, cablaggi per automobili, schiuma flessibile utilizzata anche per sedili di autoveicoli, riscaldatori da parcheggio per autovetture e mezzi pesanti, alternatori e motorini di avviamento, sistemi di condizionamento e raffreddamento del motore, sistemi di illuminazione, sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture, candele di accensione e sistemi di frenatura¹⁹. La decisione del 2019 fa salire a 2,15 miliardi di EUR il valore complessivo delle ammende comminate dalla Commissione per la partecipazione a cartelli in questo settore.

Applicazione degli obblighi procedurali nel controllo delle concentrazioni

Il controllo delle concentrazioni da parte dell'UE contribuisce a garantire che tutte le imprese che operano sui mercati europei siano in grado di competere a condizioni eque e paritarie, dato che le operazioni proposte che potrebbero falsare la concorrenza sono soggette a un rigido controllo da parte della Commissione. Nel 2019 la Commissione ha continuato ad adoperarsi significativamente ai fini dell'applicazione degli obblighi procedurali nel quadro del regolamento UE sulle concentrazioni²⁰.

Nell'aprile 2019 la Commissione ha comminato un'ammenda di 52 milioni di EUR a General Electric (GE)²¹ per aver fornito informazioni inesatte durante il riesame della sua acquisizione di LM Wind. Ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione può infliggere ammende fino all'1 % del fatturato totale delle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti alla Commissione. La decisione di imporre ammende non ha avuto alcuna ripercussione sull'approvazione dell'operazione da parte della Commissione nel quadro delle norme dell'UE sulle concentrazioni, in quanto tale approvazione era basata su informazioni rettificate provenienti dalla seconda notifica.

Inoltre, nel giugno 2019 la Commissione ha irrogato a *Canon*²², il fabbricante di prodotti ottici e fotografici con sede in Giappone, una sanzione pari a 28 milioni di EUR per aver

¹⁸ Caso 40481 *Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture II*, decisione della Commissione del 5 marzo 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40481.

¹⁹ Casi: AT.39748 *Cablaggi per automobili* (2013), AT.39922 *Cuscinetti auto* (2014), AT.39801 *Schiuma di poliuretano* (2014), AT.40055 *Riscaldatori da parcheggio* (2015), AT.40028 *Alternatori e motorini di avviamento* (2016), AT.39960 *Sistemi termici* (2017), AT.40013 *Sistemi di illuminazione* (2017), AT.39881 *Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture* (2017), e AT.40113 *Candele di accensione* (2018).

²⁰ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

²¹ Caso M.8436 *General Electric Company / LM Wind Power Holding*, decisione della Commissione dell'8 aprile 2019, disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8436.

²² Caso M.8179 *Canon / Toshiba Medical Systems Corporation*, decisione della Commissione del 27 giugno 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8179.

parzialmente attuato l'acquisizione di Toshiba Medical Systems Corporation prima della notifica alla Commissione e della successiva approvazione ("gun jumping"). Le norme dell'UE in materia di concentrazioni prevedono che le imprese partecipanti diano notifica delle fusioni previste di portata europea ai fini di una valutazione da parte della Commissione prima della loro attuazione e che non procedano prima di averle notificate alla Commissione e averne ottenuta l'approvazione.

3. Affrontare nuove sfide nella sfera digitale, dei media e delle telecomunicazioni

Attraverso la sua iniziativa politica "Un'Europa pronta per l'era digitale"²³, la presidente della Commissione ha definito il settore digitale come una delle principali priorità dell'attuale mandato della Commissione. La politica di concorrenza rappresenta una parte integrante e fondamentale nella realizzazione di un mercato unico ben funzionante per i servizi digitali.

Nell'aprile 2019 la Commissione ha pubblicato la relazione "*Competition Policy for the Digital Era*" (La politica di concorrenza nell'era digitale)²⁴ realizzata da tre consulenti speciali indipendenti²⁵ sulle future sfide poste dalla digitalizzazione per la politica di concorrenza.

La relazione sulla politica di concorrenza nell'era digitale

Nella loro relazione, i tre consulenti speciali: i) individuano quelle che a loro avviso rappresentano le caratteristiche specifiche principali dei mercati digitali, ii) esprimono le loro opinioni in merito agli obiettivi del diritto dell'UE in materia di concorrenza nell'era digitale; e iii) discutono l'applicazione delle norme sulla concorrenza ai dati e alle piattaforme digitali, nonché il ruolo del controllo delle concentrazioni a livello di protezione della concorrenza e dell'innovazione.

I tre consulenti speciali hanno ritenuto che il quadro di base del diritto in materia di concorrenza sia solido e sufficientemente flessibile per tutelare la concorrenza nell'era digitale. Hanno anche raccomandato che le caratteristiche specifiche delle piattaforme, gli ecosistemi digitali e l'economia dei dati dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione da chi elabora e fa rispettare le normative in materia di concorrenza al fine di impedire il verificarsi di determinati comportamenti anticoncorrenziali o che tali comportamenti restino impuniti. Inoltre, i consulenti speciali sono del parere che i mercati digitali necessitino di una maggiore attenzione nei confronti delle teorie del danno e dell'identificazione delle strategie anticoncorrenziali. Per quanto riguarda l'accesso ai dati, secondo gli autori, soluzioni più efficaci potrebbero essere fornite da un regolamento settoriale specifico. La relazione contiene anche un'analisi specifica e suggerimenti in merito alle problematiche di controllo delle concentrazioni, da un punto di vista sia giurisdizionale che sostanziale.

Insieme alla richiesta di contributi pubblici dal 7 luglio al 30 settembre 2018 e alla conferenza "*Shaping competition policy in the era of digitisation*" che si è svolta a Bruxelles il 17 gennaio 2019, la relazione si prefigge di fornire un contributo al processo di riflessione della Commissione attualmente in corso su come la politica di concorrenza possa servire al meglio i consumatori europei in un mondo in rapida evoluzione.

Il 9 dicembre 2019, la vicepresidente esecutiva Vestager ha annunciato il riesame previsto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza ("comunicazione sulla definizione del mercato")²⁶ che fornisce orientamenti su come la Commissione applica il concetto di mercato rilevante del prodotto e mercato geografico nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza. La principale motivazione alla base dell'avvio di tale riesame è quella di garantire che la comunicazione rifletta l'evoluzione della prassi della

²³ Cfr. https://ec.europa.eu/info/priorities/europe-fit-digital-age_it.

²⁴ Cfr. <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>.

²⁵ I tre consulenti speciali sono Heike Schweitzer, un professore di diritto tedesco; Jacques Crémer, un professore di economia francese; e Yves-Alexandre de Montjoye, un assistente di cattedra di scienza dei dati belga.

Commissione nella definizione dei mercati negli ultimi venti anni e che sia adatta a un mondo che sta cambiando rapidamente e sta diventando sempre più digitale. L'obiettivo del riesame è di fornire orientamenti accurati e aggiornati, che definiscano un approccio chiaro e coerente ai casi relativi ad antitrust e concentrazioni nei diversi settori e in maniera facilmente accessibile.

Applicazione delle norme antitrust: controllo rafforzato nei mercati digitali

Nell'era digitale si è assistito all'ascesa delle piattaforme online, alcune delle quali sono diventate leader nell'offerta di soluzioni tecnologiche. Le decisioni adottate da piattaforme dotate di potere di mercato possono influenzare molti altri mercati, dove le imprese si affidano a tali piattaforme per entrare in contatto con i clienti. Ad esempio, le piattaforme possono fungere da host e da organismi di regolamentazione del mercato definendo le regole in modo che i mercati rimangano aperti alla concorrenza e, qualora ne abusino, il loro duplice ruolo può causare problemi e compromettere la concorrenza. Al fine di garantire che i mercati in Europa siano a servizio delle persone e di creare alti livelli di trasparenza ed equità, nel luglio 2019 sono state adottate nuove norme dell'UE in materia di trasparenza per gli utenti commerciali delle piattaforme²⁷. Oltre che all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, tali strumenti normativi complementari saranno anche a servizio dei consumatori generando un più alto livello di trasparenza ed equità.

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha comminato a *Google*²⁸ un'ammenda pari a 1,49 miliardi di EUR per aver abusato della posizione dominante nel mercato, in violazione delle norme antitrust dell'UE.

Il caso "Google AdSense": tutelare la concorrenza nella pubblicità nei motori di ricerca

La Commissione ha inflitto a Google un'ammenda pari a 1 494 459 000 EUR per aver abusato della propria posizione dominante sul mercato imponendo una serie di clausole restrittive nei contratti con siti web di terzi. Tale condotta illegale si è protratta per oltre 10 anni, impedendo ai concorrenti di Google di inserire su tali siti le proprie pubblicità collegate alle ricerche.

Con una quota di mercato superiore al 70 %, tra il 2006 e il 2016 Google è stato di gran lunga l'attore più forte nell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca nello Spazio economico europeo. Attraverso *AdSense for Search*, Google agisce da intermediario tra inserzionisti e proprietari dei siti dei publisher.

Nella sua inchiesta la Commissione ha riscontrato quanto segue:

- a partire dal 2006 Google prevedeva nei suoi contratti clausole di esclusiva, vietando ai publisher di mostrare sulle pagine dei risultati di ricerca annunci pubblicitari collegati alla ricerca dei concorrenti;
- a partire dal marzo 2009 Google ha gradualmente iniziato a sostituire le clausole di esclusiva con le cosiddette clausole di "posizionamento premium". Di conseguenza, ai concorrenti di Google è stato impedito di inserire i propri messaggi pubblicitari collegati alle ricerche negli spazi maggiormente cliccati delle pagine di visualizzazione dei risultati delle ricerche dei siti web;
- a partire dal marzo 2009 Google ha altresì previsto clausole che imponevano ai publisher di chiedere l'autorizzazione scritta da parte di Google prima di modificare il modo in cui erano visualizzati i messaggi pubblicitari dei concorrenti. Ciò consentiva a Google di controllare quanto fossero attrattivi i messaggi pubblicitari inseriti dai concorrenti.

²⁶ Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).


²⁷ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

²⁸ Caso AT.40411 *Google Search (AdSense)*, decisione della Commissione del 20 marzo 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_40411.

Google ha messo fine alle pratiche illegali alcuni mesi dopo che la Commissione aveva emesso, nel luglio 2016, una comunicazione degli addebiti riguardante il caso. .

Le pratiche di Google costituiscono un abuso della posizione dominante nel mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca che impediscono la concorrenza basata sul merito. La condotta di Google ha altresì impedito ai consumatori di godere dei vantaggi di una concorrenza effettiva nel mercato della pubblicità nei motori di ricerca.

Detenere una posizione dominante non è di per sé illegale ai sensi delle norme antitrust dell'UE; tuttavia, le imprese dominanti hanno la particolare responsabilità di non abusare di tale potere limitando la concorrenza nel mercato in cui sono dominanti o in mercati distinti.



La decisione impone a Google di porre quantomeno fine al suo comportamento illegale, nella misura in cui non lo abbia già fatto, e di astenersi da qualsiasi misura avente oggetto o effetto identico o equivalente. Google potrebbe anche dover rispondere in procedimenti civili di risarcimento di danni²⁹ eventualmente intentati dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri da persone o imprese penalizzate dal suo comportamento anticoncorrenziale.

In precedenza, nel giugno 2017 la Commissione aveva inflitto a Google un'ammenda di 2,42 miliardi di EUR per aver abusato della sua posizione dominante come motore di ricerca conferendo un vantaggio illegale al proprio servizio di acquisti comparativi³⁰; e nel luglio 2018 la Commissione aveva inflitto a Google un'ammenda di 4,34 miliardi di EUR per pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android³¹ volte a rafforzare la posizione dominante del motore di ricerca di Google. Considerando anche il caso del marzo 2019, la Commissione europea ha comminato a Google ammende antitrust per un totale di 8,25 miliardi di EUR.

²⁹ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

³⁰ Caso AT.39740 *Google search (Shopping)*, decisione della Commissione del 27 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740.

³¹ Caso AT.40099 *Google Android*, decisione della Commissione del 18 luglio 2018, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099.

Il 17 luglio 2019 la Commissione ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se l'utilizzo da parte di *Amazon*³² di dati sensibili provenienti dai dettaglianti indipendenti che vendono sul suo mercato virtuale (marketplace) rappresenti una violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Fornendo un mercato ai venditori indipendenti, Amazon raccoglie costantemente dati sulle attività che avvengono sulla sua piattaforma. Dall'indagine preliminare della Commissione emerge che Amazon utilizza informazioni sensibili da un punto di vista della concorrenza relative ai venditori, ai loro prodotti e alle operazioni sul marketplace. La Commissione sta esaminando gli accordi tipo conclusi tra Amazon e i venditori sul marketplace, che consentono al settore di attività al dettaglio di Amazon di analizzare e utilizzare i dati di venditori terzi, estrapolati dai dati a disposizione del marketplace di Amazon.

Norme antitrust dell'UE a tutela della concorrenza sui prezzi e di una maggiore scelta per i consumatori nell'ambito del commercio elettronico

Il mercato del commercio online, in rapida espansione, nel 2019 in Europa aveva un valore di oltre 600 miliardi di EUR, e più della metà degli europei acquista in rete. Il commercio elettronico crea possibilità rilevanti sia per i consumatori che possono accedere a una più ampia scelta di beni e servizi e hanno la possibilità di confrontare i prezzi di tutta Europa, sia per le imprese che possono rivolgersi all'intero mercato unico, composto da più di 500 milioni di persone, utilizzando come vetrina un unico sito web.

Dai risultati dell'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico, pubblicati il 10 maggio 2017³³ nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, è emerso un maggiore ricorso alle restrizioni contrattuali per controllare meglio la distribuzione dei prodotti. Un'efficace attuazione delle norme in materia di concorrenza in quest'ambito è pertanto estremamente importante.

Il 7 marzo 2019 la Commissione ha reso gli impegni offerti da *Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros.* e *Sky*³⁴ giuridicamente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE. Tali impegni rispondono alle preoccupazioni della Commissione circa determinate clausole presenti nei contratti di licenza cinematografica per la televisione a pagamento di questi studi cinematografici con Sky UK in merito ai blocchi geografici.

Il 5 aprile 2019 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti relativa ad accordi bilaterali potenzialmente illeciti a *Valve*, proprietario della piattaforma di distribuzione di videogiochi per PC più grande al mondo chiamata Steam, e a cinque editori di videogiochi per PC, *Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media* e *ZeniMax*³⁵. La Commissione ha espresso preoccupazione circa il fatto che Valve e i cinque editori di videogiochi, contravvenendo alle norme antitrust dell'UE, hanno convenuto di utilizzare chiavi di attivazione bloccate geograficamente per impedire vendite transfrontaliere. La Commissione si è dichiarata altresì preoccupata del fatto che quattro degli editori di videogiochi potrebbero aver violato le norme dell'UE in materia di concorrenza inserendo restrizioni contrattuali alle esportazioni nei loro accordi con diversi altri distributori a eccezione di Valve.

³² Caso AT.40462 *Amazon Marketplace*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462.

³³ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_it.pdf, e anche:

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.

³⁴ Caso AT.40023, *Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023.

³⁵ Casi AT.40413 *Focus Home*, AT.40414 *Koch Media*, AT.40420 *ZeniMax*, AT.40422 *Bandai Namco* e AT.40424 *Capcom*. Cfr. anche: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm.

Applicazione delle norme antitrust nel settore delle telecomunicazioni

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha comminato a *Qualcomm*³⁶ un'ammenda pari a 242 milioni di EUR per aver abusato della sua posizione dominante, applicando prezzi predatori, sul mercato mondiale dei chipset compatibili con il sistema universale di telecomunicazioni mobili (UMTS), lo standard di terza generazione (3G), violando le norme antitrust dell'UE. La decisione ha accertato che tra la metà del 2009 e la metà del 2011 Qualcomm aveva fornito sotto costo determinati quantitativi di tre dei suoi chipset UMTS a due dei suoi clienti chiave, Huawei e ZTE, nell'intento di far uscire il suo concorrente Icera dal mercato. Icera era una start-up con sede nel Regno Unito nonché all'epoca principale concorrente di Qualcomm nel segmento di punta del mercato dei chipset UMTS. L'ammenda corrisponde all'1,27 % del fatturato di Qualcomm nel 2018 ed è volta a scoraggiare gli operatori di mercato dall'avviare simili pratiche anticoncorrenziali in futuro.

Il 7 agosto 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti dei due maggiori operatori in Cechia, *O2/CETIN* e *T-Mobile*³⁷ relativamente a un accordo per la condivisione di reti tra le parti. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che questo specifico accordo per la condivisione di reti sia anticoncorrenziale in quanto potrebbe disincentivare i due operatori mobili dal migliorare le reti e i servizi a vantaggio dei consumatori. L'analisi preliminare della Commissione era in linea con i principi applicati dall'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) nella sua posizione comune sulla condivisione delle infrastrutture mobili del 13 giugno 2019³⁸.

Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha ordinato a *Broadcom*³⁹, il principale fornitore mondiale di chipset per ricevitori digitali per TV e modem, di interrompere l'applicazione di determinate disposizioni contenute negli accordi con sei dei suoi principali clienti. Nella valutazione la Commissione ha concluso che Broadcom ha abusato prima facie della sua posizione dominante nei mercati dei sistemi su chip per i) ricevitori digitali per TV, ii) modem per la fibra e iii) modem xDSL, stipulando accordi con i fabbricanti di ricevitori digitali per TV e modem contenenti disposizioni che inducevano all'esclusiva. Ha inoltre concluso che si sarebbe potuto verificare un danno grave e irreparabile in assenza di misure provvisorie. La Commissione ha concluso che si rendeva necessario un intervento urgente per impedire che i concorrenti fossero emarginati o costretti a uscire dal mercato. Le misure provvisorie si applicano per tre anni oppure, qualora avvenga prima, fino alla data di adozione di una decisione definitiva sul merito della condotta di Broadcom oppure fino alla chiusura dell'indagine della Commissione su tale condotta. L'inchiesta sostanziale sul caso è ancora in corso. Le misure provvisorie rappresentano uno degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione con il regolamento (CE) n. 1/2003 ma cui non si è fatto ricorso negli ultimi 18 anni prima di questo caso.

Tramite una decisione di misure provvisorie, la Commissione può ordinare a un'azienda di interrompere una condotta e desistere da essa mentre è in corso un'inchiesta. È possibile istituire misure provvisorie per la durata di un'inchiesta al fine di evitare che il presunto comportamento anticoncorrenziale causi un pregiudizio grave e irreparabile al mercato cui

³⁶ Caso AT.39711 *Qualcomm (comportamento predatorio)*, decisione della Commissione del 18 luglio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39711.

³⁷ Caso AT.40305 *Network sharing - Czech Republic*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40305.

³⁸ Cfr.

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/8605-berec-common-position-on-infrastructure-sharing.

³⁹ Caso AT.40608 *Broadcom*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40608.

non si possa porre rimedio mediante l'adozione della misura definitiva in un'indagine della Commissione. Le misure provvisorie sono generalmente ritenute misure eccezionali, a causa dell'onere imposto all'impresa prima di aver accertato l'avvenuta violazione delle norme vigenti. Nella gran parte dei casi la decisione di divieto con una disposizione di non fare o misure correttive è sufficiente a ripristinare le condizioni concorrenziali.

Controllo delle concentrazioni nel settore dei media e delle telecomunicazioni

Nel settore delle telecomunicazioni, il 15 luglio 2019 la Commissione ha autorizzato l'acquisizione di *DNA* da parte di *Telenor*.⁴⁰ *DNA* fornisce servizi di comunicazione fissa e mobile, servizi Internet a banda larga e servizi di teledistribuzione in Finlandia, mentre *Tenor* è attiva nei servizi di telecomunicazioni fissi e mobili e di teledistribuzione nella regione nordica. Le sovrapposizioni tra le attività delle due aziende erano estremamente ridotte e in seguito alla fusione continuano a essere presenti diversi grandi attori. Inoltre, il 18 luglio 2019, dopo un'indagine approfondita, la Commissione ha approvato l'acquisizione da parte di *Vodafone* di *Liberty Global's cable business* in Cechia, Germania, Ungheria e Romania.⁴¹ L'approvazione è subordinata alla totale conformità al pacchetto di impegni offerto da *Vodafone*.

Nel settore dei media, il 12 novembre 2019 la Commissione ha autorizzato l'acquisizione di *Bonnier Broadcasting* da parte di *Telia*.⁴² In seguito a un'indagine approfondita, la Commissione temeva che l'operazione avrebbe ridotto sostanzialmente la concorrenza in Finlandia e in Svezia. L'approvazione è subordinata alla totale conformità agli impegni offerti da *Telia*.

Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nelle reti a banda larga

Le infrastrutture digitali rappresentano un importante propulsore della digitalizzazione, pertanto è fondamentale che infrastrutture a banda larga appropriate siano in grado di soddisfare le nuove esigenze in termini di velocità, capacità e qualità digitali altissime. La "comunicazione Gigabit" della Commissione⁴³ del 2016 identifica le reti dalla capacità molto elevata come una delle sue priorità strategiche. I finanziamenti pubblici sono altresì necessari per garantire che le aree rurali e remote e altre aree scarsamente servite possano beneficiare delle nuove tecnologie in modo da non trascurare nessuna area o cittadino. Al contempo non si dovrebbero escludere gli investimenti privati e occorre ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

Nel 2019 la Commissione ha approvato vari regimi relativi allo sviluppo della banda larga nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In Grecia, questi hanno assunto la forma di un sistema di buoni per un importo di 50 milioni di EUR destinato allo sviluppo di servizi di banda larga più veloci⁴⁴; in Irlanda, sono stati erogati finanziamenti pubblici pari a 2,6 miliardi di EUR per il piano nazionale irlandese per la banda larga⁴⁵; in Spagna, è stata

⁴⁰ Caso M.9370 *Telenor / DNA*, decisione della Commissione del 15 luglio 2019. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9370.

⁴¹ Caso M.8864 *Vodafone / Certain Liberty Global Assets*, decisione della Commissione del 18 luglio 2019. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8864.

⁴² Caso M.9064 – *Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding*, decisione della Commissione del 12 novembre 2019. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9064.

⁴³ Cfr. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society>.

⁴⁴ Caso SA.49935 *Superfast Broadband (SFBB) Project – Greece*, decisione della Commissione del 7 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49935.

⁴⁵ Caso SA.54472 *National Broadband Plan – IE*, decisione della Commissione del 15 novembre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54472.

stanziata una dotazione di 400 milioni di EUR per reti a banda larga ad altissima velocità⁴⁶; e in Germania, in Baviera, è stato approvato un regime per reti a banda larga ad altissima capacità, in seguito a un precedente progetto pilota sui gigabit, approvato dalla Commissione nel dicembre 2018, che coinvolgeva sei comuni bavaresi⁴⁷.

4. Una politica di concorrenza a sostegno degli obiettivi dell'UE in materia di energia a basse emissioni di carbonio e ambiente

Nel dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione "Il Green Deal europeo", in cui definisce le iniziative politiche volte a raggiungere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e ad affrontare le sfide ambientali⁴⁸. La politica di concorrenza proprio come tutte le altre politiche della Commissione contribuirà al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi. Infatti, durante il 2019 la Commissione ha avviato il controllo dell'adeguatezza riguardante la disciplina in materia di ambiente ed energia e ha proseguito la valutazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (orientamenti ETS)⁴⁹ in preparazione alla relativa revisione per garantirne l'adeguatezza al nuovo sistema dell'UE di scambio di quote di emissione per il periodo 2021-2030⁵⁰. Il controllo dell'adeguatezza in corso del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato porrà le basi per una revisione degli orientamenti pertinenti alla luce degli obiettivi strategici del Green Deal europeo entro il 2021.

Aiuti di Stato a sostegno dell'obiettivo "inquinamento zero" e dell'efficienza delle risorse dell'UE

Nel 2019 la Commissione ha approvato un ulteriore sostegno pubblico pari a 195 milioni di EUR fino alla fine del 2022 a favore di autobus elettrici e infrastrutture di ricarica in Germania⁵¹. La Commissione ha inoltre approvato un sostegno pubblico pari a 430 milioni di EUR destinato alla riqualificazione dei veicoli diesel utilizzati nei comuni in cui nel 2017 erano stati superati i limiti per le emissioni di ossido di azoto⁵². Entrambe le tipologie di provvedimento sono in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE, nonché con la strategia

⁴⁶ Caso SA.53925 *Broadband Scheme for NGA White and Grey Areas – Spain*, decisione della Commissione del 10 dicembre 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53925.

⁴⁷ Caso SA.54668 *Bavarian gigabit scheme – DE*, decisione della Commissione del 29 novembre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54668.

⁴⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, sul *Green Deal europeo* [COM(2019) 640 final]. Cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_it.

⁴⁹ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-6600267_it.

⁵⁰ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁵¹ Aumento della dotazione e proroga del regime SA.48190 Germania - *Support scheme for the acquisition of electric buses for urban public transport*, decisione della Commissione del 26 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48190.

⁵² SA.53054 *Scheme for retrofitting heavy municipal vehicles*, SA.53055 *Scheme for retrofitting heavy commercial vehicles* e SA.53056 *Scheme for retrofitting light commercial and municipal vehicles*. La Germania ha comunicato una modifica a tali regimi che è stata approvata dalla Commissione il 25 ottobre 2019 rispettivamente nell'ambito dei casi SA.55230, SA.55231 e SA.55232. La modifica ha introdotto, tra l'altro, un concetto più flessibile di comuni ammissibili.

europea per la mobilità a basse emissioni e il relativo sostegno per il passaggio ai veicoli a zero emissioni nelle città e la creazione di un mercato per tali veicoli.

La Commissione ha anche approvato un regime ceco⁵³ di sostegno agli impianti che generano energia elettrica dal calore di scarto e dai gas da estrazione. Il regime contribuisce all'efficienza delle risorse riducendo il consumo di fonti di energia primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica.

Il 25 novembre 2019 la Commissione ha approvato una dotazione di 93,8 milioni di EUR a sostegno della costruzione e messa in servizio in un impianto di cogenerazione ad alto rendimento in Bulgaria⁵⁴. L'impianto produrrà calore ed energia elettrica utilizzando combustibile derivante da rifiuti urbani non riciclabili.

Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha approvato un aiuto agli investimenti pari a 36 milioni di EUR a favore dell'impresa chimica *LG Chem*⁵⁵ per un nuovo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici in Polonia. Il nuovo impianto dovrebbe fornire batterie per oltre 80 000 veicoli elettrici all'anno e creare oltre 700 posti di lavoro diretti, contribuendo allo sviluppo della regione di Dolnoślaskie e preservando al contempo la concorrenza. Questo progetto non avrebbe potuto essere realizzato in assenza di finanziamenti pubblici.

Aiuti di Stato per l'energia rinnovabile

L'obiettivo dei controlli sugli aiuti di Stato è di massimizzare i vantaggi ambientali, sociali ed economici derivanti da fondi pubblici limitati, riducendo al minimo i costi per lo Stato, l'industria e i consumatori, garantendo che i finanziamenti pubblici non escludano la spesa privata, nonché contribuendo a creare condizioni di parità nel mercato unico. Nel 2019 la Commissione ha continuato ad approvare regimi di aiuti di Stato che consentivano agli Stati membri di raggiungere i loro obiettivi in termini di efficienza energetica e di contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE.

Il 14 giugno 2019 la Commissione ha approvato una misura di aiuto di 5,4 miliardi di EUR per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia⁵⁶, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi sul fronte delle energie rinnovabili. Il regime sosterrà la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione e sarà applicabile fino al 2021.

Il 26 luglio 2019 la Commissione ha approvato una misura di aiuto per sei parchi eolici offshore in Francia⁵⁷. La costruzione inizierà quest'anno e i parchi dovrebbero entrare in

⁵³ Caso SA.35179 *Promotion of electricity from secondary sources – Czech Republic*, decisione della Commissione del 26 settembre 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35179.

⁵⁴ Caso SA.54042 *Sofia waste-to-energy project/ cogeneration unit with recovery of energy from RDF- Bulgaria*, decisione della Commissione del 25 novembre 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54042.

⁵⁵ Caso SA.47662 *LIP – Aid to LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.*, decisione della Commissione del 28 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47662.

⁵⁶ Caso SA.53347 *Italia - Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 2019-2021*, decisione della Commissione del 14 giugno 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53347.

⁵⁷ Caso SA.45274 *France - Offshore wind park of Courseulles*, decisione della Commissione del 26 luglio 2019, SA.45275 *France - Offshore wind park of Fécamp*, decisione della Commissione del 26 luglio 2019, SA.45276 *France - offshore wind park of Saint-Nazaire*, decisione della Commissione del 26 luglio 2019, SA.47246 *France - Offshore wind park in Islands of Yeu et Noirmoutier*, decisione della Commissione del 26 luglio 2019, SA.47247 *France - Offshore wind park of Dieppe*, decisione della Commissione del 26 luglio 2019, e SA.48007,

funzione a partire dal 2022. Le misure di sostegno aiuteranno la Francia ad aumentare la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili al fine di raggiungere i suoi obiettivi climatici in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE⁵⁸.

Coniugare regolazione e politica di concorrenza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per le aziende e i cittadini europei

I meccanismi di regolazione della capacità sono misure adottate dagli Stati membri per conciliare domanda e offerta di energia elettrica nel medio e lungo termine. Sono concepiti per colmare lacune di capacità previste e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'ideare tali meccanismi è importante evitare distorsioni della concorrenza in quanto potrebbero causare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per i consumatori, procurare vantaggi indebiti a determinati operatori nel settore dell'energia oppure ostacolare i flussi di elettricità transfrontalieri.

Al contempo, i meccanismi di regolazione della capacità non possono sostituirsi alle riforme del mercato dell'elettricità a livello nazionale ed europeo. Il nuovo regolamento sul mercato dell'energia elettrica⁵⁹ prevede che gli Stati membri che prevedono di introdurre meccanismi di regolazione della capacità devono presentare un piano di riforma del mercato per porre rimedio a fallimenti della regolamentazione o di altro tipo che compromettono gli incentivi agli investimenti nel settore dell'energia elettrica. Il regolamento impedirà altresì che la capacità di generazione ad alte emissioni partecipi ai meccanismi di regolazione della capacità.

Nel 2019 la Commissione ha adottato due decisioni relative ai meccanismi di regolazione della capacità in Italia⁶⁰ e Gran Bretagna (in seguito a un'indagine approfondita)⁶¹ che tengono già conto delle disposizioni del regolamento sul mercato dell'energia elettrica relative ai meccanismi di regolazione della capacità.

Indagini sui potenziali cartelli che ostacolano il ricorso a tecnologie innovative

Gli orientamenti della Commissione sugli accordi di cooperazione orizzontale illustrano, tra l'altro, le forme di cooperazione tra le imprese volte a migliorare la qualità dei prodotti e l'innovazione che non destano preoccupazioni nell'ambito del diritto dell'UE in materia di concorrenza. È illegale per le imprese accordarsi al fine di soffocare la concorrenza in materia di qualità e innovazione. Il 5 aprile 2019 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a *BMW, Daimler* e a *Volkswagen Group* (Volkswagen, Audi, Porsche)⁶², in cui concludeva in via preliminare che essi avevano violato le norme antitrust dell'UE dal 2006 al 2014 agendo in maniera collusiva per limitare la concorrenza nello sviluppo di tecnologie per depurare i gas di scarico delle autovetture a benzina e diesel. La Commissione ritiene in via preliminare che la condotta dei produttori automobilistici fosse finalizzata a limitare la concorrenza sull'innovazione per due sistemi di depurazione dei gas di scarico e che potrebbe

France - Offshore wind park of Saint-Brieuc decisione della Commissione del 26 luglio 2019. Cfr.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4749.

⁵⁸ Cfr. <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024>.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.06.2019, pag. 54).

⁶⁰ Caso SA.53821 Italia - *Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l'adeguatezza*, decisione della Commissione del 14 giugno 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53821.

⁶¹ SA.35980 Regno Unito — *Riforma del mercato dell'energia elettrica: meccanismo di regolazione della capacità*, decisione della Commissione del 24 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35980.

⁶² Caso AT.40178 *Car emissions*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40178.

aver privato i consumatori dell'opportunità di acquistare autovetture meno inquinanti, nonostante la tecnologia a loro disposizione.

5. Tutelare la concorrenza nel settore manifatturiero

L'applicazione delle norme in materia di concorrenza nel settore manifatturiero garantisce alle aziende la possibilità di competere in condizioni eque e paritarie sul mercato interno. Inoltre, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato orienta i finanziamenti pubblici verso la ricerca, la formazione e l'efficienza energetica. Solo le imprese innovative con piani aziendali sostenibili possono fornire beni e servizi intelligenti a prezzi concorrenziali per i consumatori e le aziende dell'UE. Migliorare l'efficienza e la competitività a lungo termine delle aziende dell'UE nel mercato unico rende tali imprese idonee a competere sul mercato mondiale.

Decisioni e inchieste in materia di concentrazioni nelle industrie di base con elevate barriere all'ingresso

Il controllo delle concentrazioni da parte dell'UE contribuisce a garantire che le imprese attive nel mercato unico siano in grado di competere a condizioni eque e paritarie. La Commissione sottopone a rigidi controlli le operazioni notificate suscettibili di falsare la concorrenza in maniera significativa. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto delle efficienze generate dalle concentrazioni che potrebbero avere un impatto positivo su costi, innovazione ed altri aspetti, purché tali efficienze siano verificabili, specifiche della concentrazione e abbiano una buona probabilità di essere trasmesse ai consumatori. Qualora emergano preoccupazioni relative alla concorrenza, le imprese partecipanti alla fusione hanno la possibilità di liquidare tali preoccupazioni offrendo impegni. Nel caso in cui non si trovino o non si concordino impegni sufficienti e adeguati, la Commissione vieta l'operazione. Negli ultimi dieci anni la Commissione ha approvato oltre 3 000 fusioni, di cui oltre il 90 % sono state autorizzate senza riserve. In confronto, nello stesso periodo, la Commissione ha bloccato solo dieci fusioni, tre delle quali nel 2019.

Le industrie di beni di consumo e manifatturiere di base hanno continuato a rappresentare una quota rilevante delle attività di applicazione delle norme in materia di concorrenza della Commissione nel 2019.

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha proibito a Siemens di realizzare il progetto di acquisizione di Alstom⁶³, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni. Siemens e Alstom, entrambi leader nell'industria ferroviaria, non avevano proposto soluzioni valide che potessero fugare le preoccupazioni della Commissione in maniera duratura.

La fusione Siemens/Alstom: protezione degli operatori ferroviari e dei passeggeri

I treni e i dispositivi di segnalazione che li guidano sono fondamentali per i trasporti in Europa. Siemens (Germania) e Alstom (Francia) sono entrambi leader globali nel settore del trasporto ferroviario e l'operazione proposta avrebbe comportato la fusione dei due principali fornitori di materiale rotabile (treni) e soluzioni di segnalazione nello Spazio economico europeo (SEE), non solo in termini di portata delle operazioni combinate ma anche a livello geografico. Entrambe le società hanno una posizione di rilievo a livello mondiale.

Nella sua valutazione approfondita la Commissione ha ritenuto che, in assenza di misure correttive adeguate, la fusione avrebbe pregiudicato la concorrenza in diversi mercati dei sistemi di segnalazione ferroviaria e nel mercato dei treni ad altissima velocità. Avrebbe creato un leader indiscusso in diversi mercati dei sistemi di segnalazione ferroviaria e un attore dominante nel settore dei treni ad altissima velocità nel SEE. In tutti i mercati pertinenti in cui sono emerse preoccupazioni in materia di

⁶³ Caso M.8677 *Siemens / Alstom*, decisione della Commissione del 6 febbraio 2019, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677.

concorrenza, la pressione concorrenziale provenienti dai restanti concorrenti non sarebbe stata sufficiente a garantire la concorrenza effettiva. Nell'ambito della sua indagine, la Commissione ha anche attentamente valutato il panorama competitivo nel resto del mondo e ha ritenuto che fosse improbabile in un prossimo futuro l'ingresso di nuovi concorrenti, tra cui potenziali fornitori cinesi, all'interno del SEE nel mercato del materiale rotabile ad altissima velocità oppure nei mercati delle soluzioni di segnalazione per cui erano emerse preoccupazioni in materia di concorrenza.

Siemens e Alstom avevano proposto misure correttive non sufficienti a dissipare le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Gli operatori del mercato invitati dalla Commissione ad esporre il proprio parere sulle misure correttive proposte hanno presentato un riscontro negativo confermando la valutazione della Commissione.

La Commissione vieta l'acquisizione di **Alstom** da parte di **Siemens** per proteggere gli operatori ferroviari e i passeggeri

I sistemi di segnalazione ferroviaria sono essenziali per evitare gli incidenti e garantire la sicurezza dei passeggeri di treni e metropolitane

I treni ad alta velocità possono raggiungere velocità superiori ai 300 chilometri orari e svolgono un ruolo importante nella transizione verso un sistema di trasporto ecologicamente sostenibile



In caso di acquisizione, Siemens e Alstom non sarebbero più state in concorrenza e ciò avrebbe causato l'aumento dei prezzi, la riduzione delle possibilità di scelta e la diminuzione dell'innovazione per gli operatori ferroviari

In assenza di misure correttive adeguate a risolvere le preoccupazioni in materia di concorrenza per il mercato del materiale rotabile ad altissima velocità e i mercati delle segnalazioni ferroviarie, la Commissione ha concluso che la fusione avrebbe determinato un aumento dei prezzi, una ridotta scelta di fornitori e meno prodotti innovativi a scapito degli operatori ferroviari, dei gestori delle infrastrutture e, in ultima analisi, dei milioni di cittadini europei che ogni giorno si servono del trasporto ferroviario per lavoro o per diporto. Ha pertanto vietato l'operazione proposta.

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha altresì vietato, ai sensi del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, l'acquisizione proposta da *Wieland* di *Aurubis Rolled Products* e la partecipazione di *Aurubis* in *Schwermetall*.⁶⁴ La Commissione temeva una riduzione della concorrenza e l'aumento dei prezzi dei prodotti laminati in rame utilizzati dai fabbricanti europei. Un gran numero di clienti industriali ha altresì espresso preoccupazioni sia in merito all'accesso ai nastri prelamati di *Schwermetall* sia all'aumento dei prezzi dei prodotti laminati. *Wieland* e *Aurubis* erano due dei tre maggiori produttori di prodotti laminati in rame in Europa. Se la fusione si fosse realizzata, *Wieland* sarebbe diventato l'attore dominante sul mercato dei prodotti laminati in rame con una quota di mercato in Europa del 50 % e con solo un altro concorrente con una quota di mercato superiore al 10 %. Dato che *Wieland* non aveva

⁶⁴ Caso M.8900 *Wieland / Aurubis Rolled Products / Schwermetall*, decisione della Commissione del 6 febbraio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8900.

intenzione di porre effettivamente rimedio alle preoccupazioni proposte, la Commissione ha negato l'operazione proposta.

Nell'industria della plastica, il 18 gennaio 2019, la Commissione, in seguito a un'indagine approfondita, ha autorizzato l'acquisizione dell'azienda di poliammide (nylon) *Solvay* da parte di *BASF*⁶⁵, previa cessione di gran parte delle attività pertinenti di Solvay nel SEE. La Commissione ha rilevato il rischio che il tipo di operazione notificata avrebbe potuto determinare un aumento dei prezzi e/o una diminuzione dei fattori di produzione disponibili lungo la catena del valore del nylon 6.6, oltre a un aumento dei prezzi per i clienti finali. I prodotti in nylon 6.6 comprendono plastiche speciali utilizzate nel settore automobilistico, edile e dell'elettronica. Tali prodotti sono spesso impiegati in sostituzione di componenti metalliche più pesanti e per generare risparmi energetici. Il 25 novembre 2019 la Commissione ha autorizzato l'acquisto dell'azienda ceduta da parte di *Domo Chemicals*.⁶⁶

L'11 giugno 2019 la Commissione ha rifiutato, a norma del regolamento dell'UE sulle concentrazioni, la proposta di joint venture tra *Tata Steel* e *ThyssenKrupp*⁶⁷, che avrebbe combinato le attività di produzione di acciaio piatto al carbonio e di acciaio elettrico di ThyssenKrupp e Tata Steel nel SEE. ThyssenKrupp, il secondo maggiore produttore di acciaio piatto al carbonio nel SEE, e Tata Steel, il terzo maggior produttore, sono anche importanti produttori di acciaio a rivestimento metallico e laminato per applicazioni di imballaggio e di acciaio piatto al carbonio galvanizzato per l'industria automobilistica. Le preoccupazioni della Commissione riguardavano la riduzione della concorrenza (inferiore scelta per i clienti che acquistano acciaio) e un aumento dei prezzi per diversi tipi di acciaio. Le parti non hanno proposto misure correttive idonee a fugare tali preoccupazioni. La Commissione ha anche chiesto il parere degli operatori del mercato circa le misure correttive proposte, ma il loro riscontro è stato negativo. Di conseguenza, la Commissione ha vietato l'operazione proposta.

Il 1° ottobre 2019, in seguito a un'indagine approfondita, la Commissione ha autorizzato, con riserva, l'acquisizione del produttore di alluminio *Aleris* da parte del rivale *Novelis*⁶⁸. La Commissione temeva che l'operazione avrebbe determinato un aumento dei prezzi per i clienti europei di fogli di carrozzeria per automobili in alluminio, che sono utilizzati per la fabbricazione di autoveicoli anche al fine di ridurre il consumo di carburante e le emissioni. In risposta alle preoccupazioni della Commissione, le imprese si sono offerte di cedere l'intera attività di fogli di carrozzeria per automobili in alluminio di Aleris in Europa, incluso lo stabilimento di produzione in Belgio. La cessione comprende le attività R&S come anche il finanziamento di un investimento volto a migliorarne ulteriormente le capacità. Dato che la cessione proposta eliminerebbe completamente la sovrapposizione generata dall'operazione nel settore dei fogli di carrozzeria per automobili in alluminio in Europa, la Commissione ha concluso che l'operazione, così come è stata modificata sulla base degli impegni, non desterebbe più preoccupazioni in materia di concorrenza. L'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

⁶⁵ Caso M.8674 *BASF / Solvay's EP and P&I Business*, decisione della Commissione del 18 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8674.

⁶⁶ Caso M.9553 *Domo Investment Group / Solvay Performance Polyamides Business in the EEA*, decisione della Commissione del 25 novembre 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9553.

⁶⁷ Caso M.8713. *Tata Steel / Thyssenkrupp / JV*, decisione della Commissione dell'11 giugno 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8713.

⁶⁸ Caso M.9076 *Novelis/Aleris*, decisione della Commissione del 1° ottobre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9076.

La Commissione ha avviato indagini approfondite anche su varie fusioni proposte nel settore manifatturiero. L'avvio di indagini approfondite non ne pregiudica gli esiti. Il 4 ottobre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare la proposta di creazione di due joint venture da parte dei fabbricanti di aeromobili *Boeing* ed *Embraer*⁶⁹, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni. La Commissione temeva che la fusione avrebbe determinato un aumento dei prezzi e una scelta ridotta per quanto riguarda gli aeromobili commerciali.

Inoltre, il 30 ottobre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per accertare se la proposta di acquisizione di *Chantiers de l'Atlantique* da parte di *Fincantieri*⁷⁰ potrebbe ridurre in maniera significativa la concorrenza effettiva. Entrambe le imprese di costruzioni navali sono leader mondiali in un mercato già concentrato e con capacità limitata.

Inoltre, il 17 dicembre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd (DSME)* da parte di un altro gruppo di costruzioni navali, *Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH)*⁷¹, nel quadro del regolamento dell'UE sulle concentrazioni. La Commissione teme che la fusione possa ridurre la concorrenza in vari mercati mondiali della costruzione di navi da carico. La costruzione di navi da carico rappresenta un settore importante per l'UE. Le compagnie di navigazione europee sono clienti rilevanti di DSME e HHIH e rappresentano il 30 % della domanda mondiale di navi da carico.

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato contribuiscono a stimolare l'innovazione

Nel giugno 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) che definisce i criteri in base a cui gli Stati membri possono sostenere progetti transnazionali di rilevanza strategica per l'UE⁷². La comunicazione chiarisce le norme di compatibilità in modo da agevolare la cooperazione tra gli Stati membri su progetti che apportano un evidente contributo alla crescita economica, alla sostenibilità, all'occupazione e alla competitività dell'UE. Tale quadro prevede che gli impegni garantiscano un'ampia diffusione di nuove conoscenze in tutta l'UE nonché una valutazione dettagliata della concorrenza per ridurre al minimo distorsioni indebite. Il quadro relativo ai progetti di comune interesse europeo integra altre norme in materia di aiuti di Stato quali il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)⁷³ e la disciplina a favore di ricerca, sviluppo e innovazione⁷⁴, che consentono anche di sostenere progetti innovativi garantendo l'assenza di potenziali distorsioni della concorrenza di portata rilevante.

Nel dicembre 2018 la Commissione europea ha rilevato che un progetto integrato, notificato congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno Unito a favore della ricerca e dell'innovazione nel settore della microelettronica, una tecnologia abilitante fondamentale, è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e contribuisce a un comune interesse

⁶⁹ Caso M.9097 *Boeing / Embraer*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9097. Il 25 aprile 2020 Boeing ha annullato l'accordo per l'istituzione di joint venture con Embraer.

⁷⁰ Caso M.9162 *Fincantieri / Chantiers De L'Atlantique*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9162.

⁷¹ Caso M.9343 *Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9343.

⁷² Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁷³ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html.

⁷⁴ Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198, del 27.6.2014, pag. 1).

europeo⁷⁵. I quattro Stati membri partecipanti erogheranno finanziamenti fino a 1,75 miliardi di EUR a favore di questo progetto che mira a mobilitare ulteriori 6 miliardi di EUR di investimenti privati.

Nel dicembre 2019 il primo progetto IPCEI è stato seguito da un secondo progetto, relativo alle batterie. La produzione di batterie riveste un interesse strategico per l'economia e la società europee dato il suo potenziale in termini di mobilità pulita, energia, sostenibilità e competitività.

Importanti progetti di comune interesse europeo: sostenere tutti i segmenti della catena del valore delle batterie

Nel dicembre 2019, la Commissione ha approvato un secondo importante progetto di comune interesse europeo, notificato congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore prioritario comune europeo delle batterie⁷⁶. Nei prossimi anni i sette Stati membri erogheranno finanziamenti fino a circa 3,2 miliardi di EUR, che dovrebbero mobilitare 5 miliardi di EUR supplementari di investimenti privati.

Il completamento del progetto nel suo insieme è previsto per il 2031 (con un calendario diverso per i singoli sottoprogetti). Il progetto coinvolgerà 17 partecipanti diretti, per lo più soggetti del settore industriale, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

La Commissione approva un sostegno di 3,2 miliardi di € da parte di sette Stati membri a favore di un progetto di comune interesse europeo per la catena del **valore delle batterie**



Il progetto si iscrive nel quadro della "European Battery Alliance" tra la Commissione, gli Stati membri interessati e i soggetti industriali che nel maggio 2018 avevano adottato un piano d'azione strategico per le batterie.

6. Garantire condizioni di concorrenza paritarie nel settore fiscale

⁷⁵ Casi SA.46705 (Francia), SA.46578 (Germania), SA.46595 (Italia) e SA.46590 (Regno Unito). Cfr. anche: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6862.

⁷⁶ Casi SA.54793 (Belgio), SA.54801 (Germania), SA.54794 (Francia), SA.54806 (Italia), SA.54808 (Polonia), SA.54796 (Svezia) e SA.54809 (Finlandia). Cfr. anche: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6705.

Tutelando la parità di condizioni tra le imprese in modo che possano concorrere in base ai propri meriti, anche nel settore fiscale, è possibile rafforzare la fiducia nel mercato unico. Gli Stati membri non possono concedere alle multinazionali agevolazioni fiscali che non sono disponibili per le altre imprese (spesso imprese locali) poiché ciò falserebbe gravemente la concorrenza. Inoltre, in tal modo le casse pubbliche e i contribuenti dell'UE sarebbero privati dei fondi necessari per combattere i cambiamenti climatici, realizzare le infrastrutture e investire nell'innovazione.

Il 24 settembre 2019, il Tribunale ha emesso la sua prima sentenza sulle decisioni della Commissione rilevando che i ruling fiscali concessi a *Starbucks*⁷⁷ e *Fiat*⁷⁸ costituivano un aiuto di Stato. Per Fiat, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015⁷⁹, convenendo che la Commissione aveva applicato correttamente le norme in materia di aiuti di Stato per accertare la presenza di un vantaggio illegale e non mirava ad armonizzare le norme fiscali all'interno del blocco. Il Tribunale ha altresì confermato la risultanza della Commissione secondo cui il ruling fiscale del Lussemburgo era selettivo e quindi non disponibile a tutte le imprese. Per Starbucks, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015⁸⁰ concludendo che la Commissione non era riuscita a dimostrare l'esistenza di un vantaggio a favore dell'impresa. In entrambi i casi, il Tribunale ha approvato l'approccio della Commissione nel far ricorso alle norme in materia di aiuti di Stato nei casi di natura fiscale.

La Commissione continua la lotta contro le agevolazioni fiscali selettive

Nel 2019 la Commissione ha continuato a verificare le misure di pianificazione fiscale aggressiva nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per valutare se costituissero aiuti di Stato illeciti.

Il 2 aprile 2019 la Commissione ha concluso che il Regno Unito aveva conferito agevolazioni fiscali illecite a determinate multinazionali concedendo loro l'esenzione da una serie di norme antielusione note come norme sulle società controllate estere (SCE)⁸¹.

Il 10 gennaio 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per esaminare se i ruling fiscali concessi dai Paesi Bassi a *Nike*⁸² possano aver conferito alla società un vantaggio sleale rispetto ai suoi concorrenti, contravvenendo alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'indagine formale della Commissione riguarda il trattamento fiscale nei Paesi bassi delle due società del gruppo Nike. Dal 2006 al 2015 le autorità fiscali olandesi hanno emesso ruling fiscali che approvavano un metodo di calcolo delle royalty. Di conseguenza le società del gruppo sono state soggette a imposte solo su un ridotto margine operativo basato sulle vendite. La Commissione teme che i pagamenti delle royalty approvati dai ruling fiscali

⁷⁷ Cause riunite T-760/15 e T-636/16, *Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea*, sentenza del 24 settembre 2019, ECLI:EU:T:2019:669.

⁷⁸ Cause riunite T-755/15 e T-759/15, *Granducato di Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe contro Commissione europea*, sentenza del 24 settembre 2019, ECLI:EU:T:2019:670.

⁷⁹ Caso SA.38375 *Aiuto di Stato cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat*, decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.

⁸⁰ Caso SA.38374 *Aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks*, decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.

⁸¹ Caso SA.44896 *Aiuto di Stato concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC*, decisione della Commissione del 2 aprile 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896.

⁸² Caso SA.51284 *Paesi Bassi – Possibile aiuto di Stato a favore di Nike*, decisione della Commissione del 10 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51284.

non riflettano la realtà economica. Sembrano infatti essere più elevati rispetto a quanto le società indipendenti, negoziando a condizioni di mercato, avrebbero convenuto tra loro conformemente al principio di libera concorrenza.

Il 16 settembre 2019, in seguito alla sentenza del Tribunale che annullava la decisione relativa agli *utili in eccesso in Belgio*⁸³, in quanto i ruling fiscali dovevano essere valutati singolarmente conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha avviato indagini approfondite distinte su 39 ruling fiscali riguardanti gli "utili in eccesso" concessi dal Belgio a imprese multinazionali.⁸⁴ Al contempo, la Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere ulteriori chiarimenti circa l'esistenza di un regime di aiuti. La procedura è ancora in corso.

7. Rendere il settore finanziario più resiliente nell'ambito dell'Unione bancaria

Con la stabilizzazione generale del settore finanziario europeo, a seguito della crisi finanziaria, e l'attuazione in corso del quadro normativo relativo all'Unione bancaria, il numero dei casi di aiuti di Stato nel settore finanziario ha continuato a diminuire.

Il 5 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una decisione in cui concludeva che la ricapitalizzazione della banca tedesca *Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (NordLB)*⁸⁵ era conforme al mercato. Le misure prevedevano un investimento diretto di 2,8 miliardi di EUR e investimenti per realizzare le necessarie modifiche strutturali, compreso il ridimensionamento, atte a garantire che NordLB continui a operare in maniera redditizia sul mercato. La Commissione ha rilevato che lo Stato aveva ricevuto una remunerazione conforme a quanto un operatore privato avrebbe accettato in circostanze analoghe. Le misure sono state quindi attuate a condizioni di mercato e senza alcun aiuto di Stato ai sensi delle norme dell'UE. La Banca centrale europea, in qualità di supervisore responsabile, ha approvato il piano il 29 novembre 2019. In un approccio analogo, il 29 ottobre 2019, la Commissione ha riscontrato che il progetto della Romania di iniettare 200 milioni di EUR di capitale nella *CEC Bank*⁸⁶, interamente detenuta dallo Stato, era realizzato a condizioni di mercato e pertanto non comportava alcun aiuto di Stato a favore della banca ai sensi delle norme dell'UE.

Tuttavia, nonostante il miglioramento della resilienza del settore bancario dell'UE, alcuni ambiti sono ancora caratterizzati da aspetti problematici ereditati dal passato, come il livello di crediti deteriorati che è ancora elevato in alcuni Stati membri. Nel 2019 la Commissione ha approvato l'*Hellenic Asset Protection Scheme* (noto anche come "Hercules")⁸⁷ in quanto esente da aiuti di Stato e finalizzato a gestire i crediti deteriorati in Grecia. Tale regime è un esempio di come gli Stati membri possono aiutare le banche a risanare i loro bilanci senza concedere aiuti o falsare la concorrenza.

⁸³ Caso SA.37667 *Esenzione degli utili in eccesso in Belgio*, decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667.

⁸⁴ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5578.

⁸⁵ Caso SA.49094 *Market-conform measures for strengthening capital and restructuring of Norddeutsche Landesbank*, decisione della Commissione del 5 dicembre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49094.

⁸⁶ Caso SA.53869 *Market-conform recapitalisation of CEC Bank*, decisione della Commissione del 29 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53869.

⁸⁷ Caso SA.53519 *Hellenic Asset Protection Scheme ('Hercules') – Greece*, decisione della Commissione del 10 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53519.

Continuare a garantire un'equa concorrenza nei mercati dei servizi finanziari a vantaggio sia dei consumatori che delle aziende

La trasformazione digitale si sta ripercuotendo sui servizi finanziari al pari di altre industrie in Europa. Le tecnologie digitali offrono alle aziende nuove opportunità di fornire migliori servizi ai consumatori a prezzi inferiori. Per realizzare appieno il potenziale della digitalizzazione, alle imprese che si occupano di tecnologia finanziaria dovrà essere offerta un'opportunità concreta di competere e i quadri normativi dovranno garantire la possibilità di realizzare la parità di condizioni presso tutti i fornitori di servizi finanziari.

Nel 2019 l'applicazione delle norme in materia di concorrenza in tutto il settore finanziario ha continuato a rappresentare un elemento fondamentale per garantire un'equa concorrenza tutelando allo stesso modo la stabilità finanziaria. Il 22 gennaio 2019 la Commissione ha comminato al circuito di carte *Mastercard*⁸⁸ un'ammenda di 570 milioni di EUR per aver ostacolato l'accesso ai commercianti a servizi di pagamento tramite carta transfrontalieri, in violazione delle norme antitrust dell'UE.


Mastercard II: promuovere una sana concorrenza nel settore dei pagamenti

Mastercard è il secondo principale circuito di carte all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) in termini di numero di carte ad uso dei consumatori e valore delle operazioni. I pagamenti tramite carta svolgono un ruolo fondamentale nel mercato unico, in quanto i consumatori e le aziende europei effettuano oltre la metà dei pagamenti non in contanti tramite carte. Quando un consumatore utilizza una carta di debito o di credito in un negozio oppure online, la banca del dettagliante paga una commissione chiamata "commissione interbancaria" alla banca del titolare della carta. La banca del dettagliante trasferisce tale commissione al dettagliante che la inserisce, come qualsiasi altro costo, all'interno dei prezzi finali per tutti i consumatori.

Dall'indagine della Commissione è emerso che le norme transfrontaliere di Mastercard obbligavano le banche dei dettaglianti ad applicare le commissioni interbancarie del paese in cui si trovava il dettagliante. A causa di tali norme i dettaglianti si trovavano a pagare un prezzo più elevato per i servizi bancari di ricezione dei pagamenti tramite carta rispetto a quanto avrebbero pagato se fossero stati liberi di ricercare servizi meno costosi. Le norme transfrontaliere hanno anche determinato un aumento dei prezzi per dettaglianti e consumatori, la limitazione della concorrenza transfrontaliera e una frammentazione artificiale del mercato unico.

⁸⁸ Caso AT.40049 *MasterCard II*, decisione della Commissione del 22 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_40049.

MasterCard impediva ai negozi di beneficiare delle tariffe più basse disponibili in altri paesi europei



La Commissione ha concluso che le norme transfrontaliere di Mastercard fino al 9 dicembre 2015 violavano le norme antitrust dell'UE in quanto limitavano la possibilità per i commercianti di beneficiare delle migliori condizioni offerte da banche aventi sede in altri Stati all'interno del mercato unico. La Commissione ha quindi deciso di infliggere a Mastercard una sanzione pari a 570 milioni di EUR.

Il 9 dicembre 2015, il regolamento relativo alle commissioni interbancarie⁸⁹ aveva introdotto dei massimali per le commissioni interbancarie che in precedenza variavano considerevolmente da un paese all'altro all'interno del SEE. La Commissione sta attualmente valutando l'attuazione del regolamento relativo alle commissioni interbancarie del 2015 e ha commissionato uno studio⁹⁰ al riguardo. La Commissione ha concluso indagini antitrust distinte sulle commissioni interbancarie multilaterali (MIF) di Mastercard, Visa Inc. e Visa International applicate alle operazioni nel SEE realizzate con carte di debito e carte di credito ad uso dei consumatori emesse all'esterno del SEE (MIF interregionali). Il regolamento relativo alle commissioni interbancarie non fissava un massimale per queste MIF che rappresentavano un onere significativo per i commercianti europei e determinavano un aumento dei prezzi al dettaglio per tutti i consumatori. Nel 2014 in seguito agli impegni di Visa Europe, la procedura che la riguardava è stata archiviata⁹¹. Nel 2019 Mastercard, Visa Inc. e Visa International, hanno offerto impegni, in maniera distinta, che ridurrebbero le MIF interregionali in media del 40 %, a un importo pari o inferiore ai massimali vincolanti. Il 29 aprile 2019 la Commissione ha adottato due decisioni che rendono tali impegni legalmente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE⁹².

⁸⁹ Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

⁹⁰ Cfr. <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf>.

⁹¹ Caso AT.39398 *VISA MIF*, decisione della Commissione del 26 febbraio 2014. Cfr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf.

⁹² Casi AT 39398 *Visa MIF* e AT 40049 *Mastercard II*, decisioni della Commissione del 29 aprile 2019. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 e https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398.

Inoltre, il 16 maggio 2019, la Commissione in due decisioni di composizione, ha inflitto ammende a cinque banche per avere partecipato a due cartelli nel *mercato dei cambi a pronti*⁹³ (FOREX) per 11 valute principali. La prima decisione (il cartello chiamato "Forex – Three-Way Banana Split") ha inflitto un'ammenda di 811 milioni di EUR a Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup e JPMorgan. L'infrazione è iniziata il 18 dicembre 2007 ed è terminata il 31 gennaio 2013. La seconda decisione (il cartello chiamato "Forex-Essex Express") ha comminato un'ammenda di poco inferiore a 258 milioni di EUR a Barclays, RBS e MUFG Bank (ex Bank of Tokyo-Mitsubishi). L'infrazione è iniziata il 14 dicembre 2009 ed è terminata il 31 luglio 2012. Anche l'Unione di banche svizzere (UBS) figurava tra i destinatari di entrambe le decisioni, ma non ha ricevuto alcuna ammenda in quanto ha rivelato alla Commissione l'esistenza dei cartelli.

Nel 2019 la Commissione ha continuato a monitorare attentamente il settore creditizio e ha pubblicato una relazione⁹⁴ sulla sindacazione dei prestiti dell'UE, anche in merito alle modalità in cui vengono creati tali sindacati, a come operano e al loro impatto sulla concorrenza nei mercati del credito. I prestiti sindacati sono importanti strumenti di finanziamento per le grandi infrastrutture e i progetti di innovazione.

Nel settore assicurativo, nel maggio 2019 la Commissione ha avviato un'indagine antitrust formale relativa a *Insurance Ireland*⁹⁵, per valutare se alle imprese che intendono offrire i loro servizi nel mercato irlandese di assicurazione dei veicoli a motore è stato ingiustamente vietato l'accesso a una banca dati gestita da Insurance Ireland per le società aderenti. In tal caso, le pratiche in esame potrebbero violare le norme dell'UE in materia di concorrenza e potrebbero determinare una riduzione della scelta e prezzi meno competitivi per i conducenti irlandesi per quanto riguarda le polizze assicurative dei veicoli a motore. L'avvio di un'indagine formale fa seguito alle ispezioni svolte nel luglio 2017 nel mercato irlandese di assicurazione dei veicoli a motore.

8. Garantire un'equa concorrenza nel settore sanitario, alimentare e dei beni di consumo

Il mercato unico ha offerto la possibilità a dettaglianti e consumatori di fare acquisti in Europa scegliendo tra una gamma di prodotti più ampia a prezzi più economici. Quando le imprese impongono limitazioni ai commercianti relative alla vendita di merci a livello transfrontaliero e online all'interno del mercato unico dell'UE, ciò determina una riduzione della scelta e un aumento dei prezzi per i consumatori. Le norme europee in materia di concorrenza sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁹⁶ vietano gli accordi tra imprese che impediscono, restringono o falsano la concorrenza all'interno del mercato unico dell'UE.

Applicazione delle norme antitrust ai prodotti di consumo transfrontalieri

Nel 2019 la Commissione ha esaminato attentamente diversi casi di titolari di licenze cui è stato impedito di vendere prodotti soggetti a licenza in un altro paese, violando le norme antitrust dell'UE.

⁹³ Caso AT.40135 *FOREX*, decisione della Commissione del 16 maggio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40135.

⁹⁴ Cfr. <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419330enn.pdf>.

⁹⁵ Caso AT.40511 *Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40511.

⁹⁶ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:IT:HTML>.

Il 13 maggio 2019 la Commissione ha comminato a *Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB InBev)*⁹⁷ un'ammenda di 200,4 milioni di EUR per aver limitato le vendite di birra negli Stati membri dell'UE confinanti, in violazione delle norme antitrust dell'UE.

Proseguire la lotta alle pratiche transfrontaliere anticoncorrenziali nel mercato unico

AB InBev è il maggiore produttore di birra al mondo. Il suo marchio di birra più famoso in Belgio è Jupiler che rappresenta circa il 40 % del mercato complessivo della birra belga in termini di volume di vendite. AB InBev vende la birra Jupiler anche in altri Stati membri dell'UE, tra cui i Paesi Bassi e la Francia.

In un'indagine avviata nel giugno 2016, la Commissione ha riscontrato che, nei Paesi Bassi, AB InBev vende Jupiler a dettaglianti e grossisti a prezzi inferiori rispetto al Belgio a causa di una maggiore concorrenza. La Commissione ha ugualmente concluso che AB InBev ha una posizione dominante sul mercato belga della birra di cui ha abusato in Belgio limitando la possibilità per i supermercati e i grossisti di acquistare la birra Jupiler a prezzi inferiori nei Paesi Bassi e di importarla in Belgio. Le vendite transfrontaliere nel mercato unico sono state quindi sottoposte a restrizioni e i consumatori in Belgio hanno dovuto pagare un prezzo superiore per la birra Jupiler.

La violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza si è protratta dal 9 febbraio 2009 al 31 ottobre 2016 e l'ammenda inflitta dalla Commissione a AB InBev ammonta a 200 409 000 EUR. La decisione della Commissione ha anche reso giuridicamente vincolante per i cinque anni successivi la misura correttiva volta a garantire che AB InBev fornisca le informazioni alimentari obbligatorie sull'imballaggio dei suoi prodotti sia in francese che in olandese. La Commissione ha deciso di ridurre l'ammenda comminata a AB InBev del 15 % alla luce dell'ammissione dell'infrazione da parte di AB InBev e dell'attuazione delle misure correttive volte a favorire il commercio transfrontaliero dei suoi prodotti.



Detenere una posizione dominante non è di per sé illegale ai sensi delle norme antitrust dell'UE. Tuttavia, le imprese dominanti hanno la particolare responsabilità di non abusare di tale potere limitando la concorrenza nel mercato in cui sono dominanti o in mercati distinti.

⁹⁷ Caso AT40134 *AB InBev Restrizioni al commercio della birra*, decisione della Commissione del 13 maggio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40134.

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha inflitto a *Nike*⁹⁸ un'ammenda di 12,5 milioni di EUR per aver impedito ai commercianti di vendere merci soggette a licenza, i prodotti di merchandising di alcune delle squadre di calcio e delle federazioni più famose d'Europa, ad altri paesi del SEE. Dall'indagine della Commissione è emerso che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione sottoscritti da Nike configuravano una violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, tra l'altro, per via di clausole che vietavano esplicitamente vendite attive e passive, online e offline, a paesi del SEE che non rientravano specificatamente nel territorio di competenza dei licenziatari. Nike ha anche adottato alcune misure volte ad attuare indirettamente tali restrizioni di vendita, ad esempio minacciando i licenziatari di revocare le loro licenze e conducendo ispezioni intese a verificare il rispetto delle restrizioni. Analogamente, il 9 luglio 2019 a *Sanrio*⁹⁹ è stata inflitta un'ammenda di 6,2 milioni di EUR per avere impedito agli operatori commerciali di vendere merci soggette a licenza ad altri paesi all'interno del SEE. Tale restrizione riguardava prodotti raffiguranti personaggi di cui Sanrio è proprietario, come Hello Kitty. In particolare, Sanrio ha limitato le lingue utilizzabili dai licenziatari sui prodotti di merchandising. Le pratiche illecite di Sanrio si sono protratte per circa 11 anni. Sia Sanrio che Nike hanno ottenuto una riduzione del 40 % dell'ammenda poiché, oltre a riconoscere le rispettive violazioni, hanno anche collaborato ampiamente con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici. La Commissione ha anche condotto una terza indagine riguardante le pratiche di concessione delle licenze di *Universal Studios*¹⁰⁰, proprietario tra l'altro dei diritti per le serie cinematografiche *Minions* e *Jurassic World*.

Il 27 settembre 2019 la Commissione ha inflitto a *Coroos* e *Groupe CECAB*¹⁰¹ sanzioni per un totale di 31,6 milioni di EUR per aver violato le norme antitrust dell'UE. A Bonduelle non è stata comminata alcuna sanzione in quanto ha rivelato alla Commissione l'esistenza del cartello. Bonduelle, Coroos e Groupe CECAB hanno partecipato per oltre 13 anni a un cartello per la fornitura di determinati tipi di verdure in scatola a dettaglianti e/o imprese nel settore della ristorazione all'interno del SEE. Le imprese hanno fissato i prezzi, concordato le quote di mercato e i volumi di vendita, ripartito clienti e mercati, coordinato le proprie risposte alle gare d'appalto e scambiato informazioni commercialmente sensibili. La violazione ha riguardato tutto il SEE e si è protratta dal 19 gennaio 2000 all'11 giugno 2013 per Bonduelle, e al 1° ottobre 2013 per Coroos e Groupe CECAB. Le tre imprese hanno ammesso la partecipazione a cartello e hanno accettato una transazione.

Inoltre, nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine antitrust formale per accertare se due dei maggiori gruppi di dettaglianti francesi, *Casino Guichard-Perrachon* (noto come "Casino") e *Les Mousquetaires* (noto come "Intermarché")¹⁰², avevano coordinato la propria condotta sul mercato contravvenendo alle norme antitrust dell'UE. L'indagine si inserisce nel quadro degli sforzi della Commissione volti a garantire che il moderno commercio al dettaglio di prodotti alimentari apporti vantaggi ai consumatori.

⁹⁸ Caso AT.40436 - *Merchandising sportivo secondario – Nike*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40436.

⁹⁹ Caso AT.40432 - *Prodotti di merchandising relativi a personaggi – Sanrio*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40432.

¹⁰⁰ Caso AT.40433 - *Merchandising cinematografico*, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40433. Il 30 gennaio 2020 è stata adottata la decisione di comminare a NBC Universal un'ammenda di 14,3 milioni di EUR per aver applicato restrizioni contrattuali in accordi non esclusivi di licenza relativi alla vendita di prodotti di merchandising relativi ai film della NBC Universal's.

¹⁰¹ Caso AT.40127 *Coroos and Groupe CECAB*, decisione della Commissione del 13 maggio 2019, disponibile all'indirizzo: Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5911.

¹⁰² Caso AT.40466 *Alliance Casino & Intermarché*, decisione della Commissione del 13 maggio 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40466.

Politica di concorrenza per contribuire alla disponibilità di medicinali economici e innovativi

Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha pubblicato la relazione "Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico (2009-2017) – Le autorità europee garanti della concorrenza collaborano per garantire la disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi contenuti"¹⁰³ La relazione offre una panoramica generale ed esempi di come la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza dei 28 Stati membri hanno applicato le norme in materia di antitrust e di concentrazioni dell'UE nel settore farmaceutico nel periodo tra il 2009 e il 2017. Dalla relazione è emerso che l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza ha contribuito a mantenere il livello d'innovazione del settore, intervenendo nei confronti delle pratiche che avrebbero potuto ridurre gli incentivi ad innovare.

Nel 2019 la Commissione ha portato avanti i procedimenti relativi a due casi in cui sta effettuando indagini su aziende sospettate di impedire o ridurre l'accesso dei consumatori a medicinali efficaci, innovativi ed economicamente accessibili. Il primo caso riguarda le cosiddette pratiche "pay-for-delay" che impediscono l'ingresso sul mercato del farmaco generico modafinil¹⁰⁴, un medicinale per i disturbi del sonno. La Commissione intende concludere tale indagine durante il 2020. Il secondo caso riguarda il procedimento formale antitrust della Commissione in corso nei confronti di *Aspen Pharma*¹⁰⁵ per un sospetto abuso di posizione dominante. La Commissione indaga in merito alle accuse secondo cui Aspen Pharma avrebbe imposto prezzi non equi ed eccessivi per una gamma di farmaci antitumorali in tutti i paesi del SEE ad eccezione dell'Italia¹⁰⁶. La Commissione intende concludere tale caso nel 2020.

9. Trasporti e servizi postali

La concorrenza sia nel settore dei trasporti che nel settore dei servizi postali è importante per il buon funzionamento del mercato unico, con effetti positivi di ricaduta su altri settori in un'economia europea integrata nei mercati mondiali. In questi settori la concorrenza è particolarmente importante in termini di vantaggi per consumatori, crescita e occupazione.

Aiuti di Stato nel settore dei trasporti per contribuire a prevenire distorsioni della concorrenza

Il 2 agosto 2019 la Commissione ha riscontrato che gli accordi di marketing conclusi tra l'associazione per la promozione dei flussi economici e turistici (*Association de Promotion des Flux Touristiques et Economiques -APFTE*) locale e *Ryanair*¹⁰⁷, all'aeroporto di Montpellier, sono illeciti ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tra il 2010 e il 2017 APFTE ha concluso vari accordi di marketing con Ryanair e la sua controllata Airport Marketing Services (AMS), in virtù dei quali la compagnia aerea e la sua controllata hanno ricevuto pagamenti in cambio della promozione di Montpellier e dell'area circostante come destinazione turistica sul sito web di Ryanair. Tali pagamenti conferiscono a Ryanair un

¹⁰³ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/index.html>, e https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_it.

¹⁰⁴ Caso AT.39686 *Cephalon*, cfr. IP/17/2063 del 17 luglio 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_en.htm.

¹⁰⁵ Caso AT.40394 *Aspen*. Cfr. IP/17/1323 del 15 maggio 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm e http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40394/40394_235_3.pdf.

¹⁰⁶ Il 29 settembre 2016 l'autorità italiana garante della concorrenza ha adottato una decisione di infrazione nei confronti di Aspen.

¹⁰⁷ Caso SA.47867 *Presunti aiuti a favore delle attività di Ryanair presso l'aeroporto di Montpellier*, decisione della Commissione del 2 agosto 2019, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_sa_47867.

vantaggio selettivo sui suoi concorrenti. La Francia deve ora recuperare 8,5 milioni di EUR di aiuti di Stato illegali da Ryanair. La Commissione sta attualmente conducendo indagini in merito a ulteriori accordi tra le autorità pubbliche e le compagnie aeree negli aeroporti regionali di Girona e Reus¹⁰⁸ in Spagna.

Il 28 febbraio 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per accertare se il sostegno pubblico concesso da Danimarca e Svezia per il collegamento fisso ferroviario-stradale *Øresund*¹⁰⁹ era conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Inoltre, nel giugno 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per accertare se il modello di finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale del Fehmarn Belt¹¹⁰, tra Danimarca e Germania, era conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Entrambe le indagini approfondite fanno seguito all'annullamento da parte del Tribunale delle precedenti decisioni della Commissione che approvavano i rispettivi finanziamenti.

Il 16 dicembre 2019 la Commissione ha approvato, nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, cinque regimi volti a sostenere i trasporti marittimi a Cipro, in Danimarca, Estonia, Polonia e Svezia¹¹¹. I regimi incoraggiano l'immatricolazione delle navi in Europa e contribuiscono alla competitività del settore a livello mondiale senza indebite distorsioni della concorrenza.

Aiuti di Stato in favore dei servizi postali: mantenere condizioni di concorrenza paritarie

Il controllo degli aiuti di Stato nel settore postale garantisce che qualora un erogatore di servizi postali, solitamente un operatore storico, sia incaricato di obblighi di servizio pubblico costosi, qualsiasi compensazione versata all'erogatore di servizi non falsi la concorrenza tra gli operatori storici e quelli nuovi.

Il 22 luglio 2019 la Commissione europea ha approvato una compensazione di servizio pubblico pari a 171,74 milioni di EUR concessa dall'Italia a *Poste Italiane*¹¹² per la distribuzione, a tariffe ridotte, della stampa e delle pubblicazioni di editori e di organizzazioni senza scopo di lucro nel periodo 2017-2019.

Inoltre, il 14 giugno 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per accertare se i conferimenti di capitale concessi da Danimarca e Svezia a *PostNord* e da *PostNord* a *Post Danmark* sono conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.¹¹³ *Post Danmark*, l'operatore postale nazionale danese, è una società interamente controllata da *PostNord*, che a sua volta è controllata dallo Stato svedese (40 %) e da quello danese (60 %).

¹⁰⁸ Caso SA.33909 *Presunto aiuto a favore di Ryanair e di altre compagnie aeree ed eventuali aiuti a favore degli aeroporti di Girona e Reus*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33909.

¹⁰⁹ Casi SA.52162 e SA.52617 *Aiuti di Stato a favore del consorzio Øresund Bridge*. Cfr.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1468.

¹¹⁰ Caso SA.39078 *Finanziamento del progetto Fehmarn Belt Fixed Link*, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39078.

¹¹¹ Casi SA.51809 (Cipro), SA.52069 (Danimarca), SA.53469 (Estonia), SA.46380 (Polonia), SA.46740 (Svezia). Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6780.

¹¹² Caso SA.48492 *Compensazione a Poste Italiane per le tariffe agevolate a imprese editrici e organizzazioni senza scopo di lucro 2017-2019*, decisione della Commissione del 22 luglio 2019, disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48492.

¹¹³ Casi SA.49668 e SA.53403 *Presunti aiuti a favore di Post Danmark*. Cfr. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3008_en.

10. Unire le forze per promuovere una cultura della concorrenza globale ed europea

Poiché i mercati internazionali sono sempre più integrati e un crescente numero di imprese dipende da catene del valore mondiali, è oggi più che mai necessario che le autorità garanti della concorrenza intensifichino la collaborazione e si accordino su norme e procedure comuni. Un'applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza dipende, in misura sempre maggiore, dalla cooperazione con altre autorità garanti della concorrenza.

La Commissione ha continuato a rivestire un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale a favore della concorrenza, sia a livello multilaterale che bilaterale. Nel 2019 la Commissione ha continuato a partecipare attivamente nelle sedi internazionali attinenti alla concorrenza, quali il comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza (ICN), la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). La Commissione continua a impegnarsi a favore di una cultura della concorrenza ambiziosa e della promozione di condizioni di parità di opportunità a livello mondiale che consentano alle imprese di competere in base ai propri meriti. Nel 2019 la Commissione ha continuato ad adoperarsi per migliorare le norme internazionali in materia di sovvenzioni. La riforma delle norme in materia di sovvenzioni rappresenta una delle principali priorità dell'UE per ammodernare le norme dell'OMC sugli scambi commerciali. Ha altresì contribuito all'intesa comune cui si è giunti con le autorità garanti della concorrenza dei paesi del G7 in merito alle sfide poste dall'economia digitale per l'analisi della concorrenza.

A livello bilaterale, la Commissione intende includere negli accordi di libero scambio disposizioni in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato. Nel 2019 la Commissione ha proseguito le trattative sugli accordi di libero scambio con Australia, Azerbaigian, Cile, Indonesia, Nuova Zelanda, Tunisia e Uzbekistan, e ha concluso le trattative con Kirghizistan e Mercosur.

Nel 2019 la Commissione ha proseguito la collaborazione in materia di politica di concorrenza e in vari casi con la Cina e ha riconfermato il quadro di riferimento relativo al dialogo tra l'Unione europea e la Cina sulla politica di concorrenza¹¹⁴ e il memorandum d'intesa relativo al dialogo sul controllo degli aiuti di Stato e sul sistema di analisi dell'equità delle condizioni di concorrenza¹¹⁵. I negoziati della Commissione su un accordo generale in materia di investimenti con la Cina sono ancora in corso.

Inoltre, la Commissione ha proseguito la collaborazione tecnica in materia di politica e applicazione delle norme in materia di concorrenza con i principali partner commerciali dell'Unione europea con cui la Commissione ha siglato dei memorandum d'intesa. Per quanto riguarda i paesi vicini, nel 2019 la Commissione ha partecipato al monitoraggio e all'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di concorrenza in paesi come l'Ucraina.

Infine, la Commissione ha continuato a supervisionare il rispetto da parte dei paesi candidati all'adesione all'UE dei rispettivi impegni in materia di politica di concorrenza nel quadro degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

Cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della Rete europea della concorrenza

Dal 2004 la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza in tutti gli Stati membri dell'UE collaborano tramite la Rete europea della concorrenza (REC)¹¹⁶. L'obiettivo

¹¹⁴ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/agreement_tor_china_2019.pdf.

¹¹⁵ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_china_2019.pdf.

¹¹⁶ Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.04.2004, pag. 43 e GU C 374 del 13.10.2016, pag. 10).

della REC è quello di istituire un quadro giuridico efficace per applicare il diritto europeo in materia di concorrenza nei confronti delle imprese che intraprendono pratiche commerciali transfrontaliere che limitano la concorrenza.

Nel 2019 la Commissione ha continuato a garantire la coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 tramite la REC. Due dei principali meccanismi di cooperazione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003¹¹⁷ sono l'obbligo delle autorità nazionali garanti della concorrenza di informare la Commissione di una nuova indagine al momento della prima misura formale di indagine e di consultare la Commissione circa le decisioni previste. Nel 2019 sono state avviate 138 nuove indagini all'interno della rete e sono state presentate 95 decisioni previste, rispetto alle 165 nuove indagini e 75 decisioni previste nel 2018. Tali dati comprendono rispettivamente le indagini e le decisioni della Commissione.

Oltre ai meccanismi di cooperazione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003, anche altri gruppi di lavoro in materia di cooperazione della REC garantiscono l'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di concorrenza. La rete si riunisce regolarmente per discutere casi nelle fasi iniziali, questioni politiche e argomenti di importanza strategica. Nel 2019 sono state organizzate 28 riunioni tra gruppi di lavoro orizzontali e sottogruppi settoriali specifici, in cui i funzionari delle autorità garanti della concorrenza hanno avuto scambi di opinioni.

Sostegno a un dialogo interistituzionale regolare e costruttivo

Il Parlamento europeo (PE), il Consiglio e i due comitati consultivi, forti dei rispettivi ruoli specifici nei confronti dei cittadini europei e delle parti interessate, sono interlocutori fondamentali nel dialogo sulla politica di concorrenza.

In risposta alla relazione del Parlamento sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza 2017 (relatore M. Reimon), la Commissione ha messo in rilievo i casi relativi ai ruling fiscali, la conferenza sulla concorrenza nell'era digitale, le preoccupazioni ambientali, il sostegno alle industrie europee e la concorrenza come uno dei principi basilari del mercato interno.

La replica della Commissione alla risoluzione del Parlamento europeo sulla politica di concorrenza, adottata il 31 gennaio 2019, è stata esposta nella sua risposta scritta del 3 luglio¹¹⁸. La Commissione ha accolto con favore, in particolare, il sostegno del Parlamento europeo a una politica di concorrenza forte ed efficace, compreso il sostegno al rafforzamento della capacità delle autorità nazionali garanti della concorrenza di garantire un'applicazione più efficace del diritto dell'UE in materia di concorrenza mediante la cosiddetta direttiva REC+, e di garantire risorse sufficienti e strumenti adeguati alla Commissione per dirigere le proprie indagini e concluderle in tempi rapidi, anche in relazione ai negoziati sul programma relativo al mercato unico nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Nel 2019 la commissaria Vestager ha tenuto diversi interventi al Parlamento. In febbraio la commissaria Vestager è intervenuta di fronte alla commissione speciale sulla tassazione del Parlamento europeo e ha partecipato anche a una sessione a porte chiuse del gruppo di lavoro sull'Unione bancaria della commissione Affari economici e monetari del PE, per parlare dei casi relativi agli aiuti di Stato a Banca Carige e Nord LB, insieme al vicepresidente Dombrovskis.

In marzo, la commissaria Vestager ha partecipato al dialogo strutturale con la commissione Affari economici e monetari del PE dove ha rilevato l'importanza del sostegno del Parlamento europeo al lavoro della Commissione nel settore della politica di concorrenza in quanto strumento fondamentale per realizzare un mercato unico aperto a vantaggio dei cittadini.

¹¹⁷ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

¹¹⁸ Cfr. <https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=32005&j=0&l=en>.

Oltre alle riunioni bilaterali tra la commissaria e i singoli deputati al Parlamento europeo, i servizi della Commissione e la DG Concorrenza hanno realizzato presentazioni tecniche per i deputati e il loro personale.

In dicembre, nell'ambito del ciclo della relazione annuale sulla concorrenza 2018, il direttore generale facente funzione della DG Concorrenza ha partecipato ai dibattiti presso la commissione Affari economici e monetari del PE in seguito alla presentazione del progetto di relazione a opera del relatore Yon-Courtin. Durante l'anno la Commissione ha anche partecipato ai due comitati consultivi.

Il 16 maggio 2019 la commissaria Vestager è stata invitata alla 543^o sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo, per uno scambio di opinioni con i suoi membri sulle sfide della politica di concorrenza per la nuova Commissione e il nuovo Parlamento europeo, in particolare nel contesto dell'economia digitale e dello sviluppo sostenibile. La commissaria Vestager ha fatto riferimento alle sfide per il nuovo ciclo istituzionale come le nuove tecnologie e innovazioni, la dinamica della crescita economica, la fiscalità efficace, l'economia verde nonché una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

Nell'ambito della presidenza rumena del Consiglio dell'Unione europea, nella prima metà del 2019 la commissaria Vestager è stata invitata ad avviare un dibattito sulla politica industriale con il comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) il 13 marzo. Lo stesso giorno la presidenza ha presieduto un gruppo di lavoro sulla concorrenza di una giornata, che ha offerto alla DG Concorrenza l'opportunità di presentare relazioni tecniche agli addetti alla concorrenza degli Stati membri su un'ampia gamma di tematiche relative alla politica di concorrenza. Durante la riunione sono state discusse tematiche che spaziavano dalle sfide digitali e politica industriale alla concorrenza nel settore agricolo e nel settore farmaceutico, al controllo dell'adeguatezza e alla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, fino ai recenti sviluppi sugli accordi di cooperazione con le autorità canadesi e giapponesi garanti della concorrenza.

Il 6 maggio ha fatto seguito un aggiornamento su molte di queste tematiche, in cui si è dedicata particolare attenzione ai risultati nel settore degli aiuti di Stato sotto forma di importanti progetti di comune interesse europeo; la relazione finale dei consulenti speciali sulla politica di concorrenza nell'era digitale; e i risultati dell'Eurobarometro su come la concorrenza viene percepita dai cittadini. In febbraio, presso il comitato speciale Agricoltura del Consiglio, la Commissione, rappresentata dalla DG Agricoltura e sviluppo rurale e dalla DG Concorrenza, ha presentato le principali risultanze della relazione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo, conformemente all'articolo 225, lettera d), del regolamento (UE) 1308/2013 (regolamento OCM). Sotto la presidenza del Consiglio finlandese, nella seconda metà del 2019, i rappresentanti della DG Concorrenza hanno partecipato ai dibattiti del gruppo ad alto livello "Competitività e crescita" sul tema "*A holistic approach to EU agenda: interlinking Industrial and Single Market policies including services*" (Un approccio olistico all'agenda dell'UE: interconnettere la politica industriale e la politica del mercato unico, compresi i servizi) e hanno fornito un aggiornamento in materia di "*Data and competition policy related to platform economy*" (Politica in materia di dati e di concorrenza relativa all'economia delle piattaforme).